



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 20/07/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1504

ILVA SpA - Stabilimento di Taranto. Espressione del parere nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dr. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Rischio Industriale, riferiscono quanto segue:

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2011, n. 921, è stato stabilito che il parere formulato dalla Regione Puglia nell'ambito dei procedimenti istruttori volti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale sia reso mediante Delibera di Giunta Regionale;

lo stabilimento Ilva SpA di Taranto, è soggetto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto rientrante tra le categorie di attività di cui all'Allegato V del D.Lgs. 59/2005 e smi punto 3 "Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio":

il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

il Gestore dello stabilimento ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi, il 28 febbraio 2007;

in data 11 aprile 2008 è stato siglato, tra il MATTM e gli altri soggetti interessati, l'Accordo di Programma "Area industriale di Taranto e di Statte" finalizzato a supportare le Autorità Competenti per il rilascio delle AIA in favore degli stabilimenti presenti nell'area anche con l'adozione di metodologie e strumenti coordinati;

l'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio dell'AIA per lo stabilimento Ilva SpA di Taranto è stata svolta dal Gruppo istruttore della Commissione IPPC-AIA, istituita presso l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);

la Regione Puglia ha preso parte all'istruttoria a mezzo di un proprio rappresentante in servizio presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti avvalendosi altresì del supporto tecnico dell'ARPA Puglia;

con nota prot. n. DVA-2010-0030867 del 21/12/2010 il Ministero ha trasmesso la prima bozza di parere istruttorio conclusivo redatto dal Gruppo Istruttore (prot. n. CIPPC-00_2010-0002464 del 06/12/2010);

con nota a firma dell'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente prot. n. 0134 del 16 febbraio 2011, indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono state evidenziate le seguenti richieste da parte della Regione Puglia:

- affrontare e risolvere, mediante apposite prescrizioni, la situazione riguardante il riscontrato superamento dei valori obiettivo riguardanti la concentrazione in atmosfera di benzo(a)pirene nell'area di

Taranto;

- necessità della piena applicazione della L.R. 44/2008 e smi, con particolare riferimento al campionamento in continuo delle diossine dal camino E312 (impianto di agglomerazione);
- risolvere il problema dell'approvvigionamento delle acque potabilizzabili dal fiume Sinni, sostituendo le stesse con quelle provenienti dal realizzando impianto di affinamento di Gennarini-Bellavista;
- veniva, inoltre, espresso parere negativo a qualsiasi altra modifica in direzione sfavorevole alla tutela dell'ambiente, rispetto a quanto previsto nella bozza tecnica all'esame della Conferenza;

in data 22 febbraio 2011 si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi; in tale sede è stato discusso il Parere Istruttorio Conclusivo del Gruppo istruttore della Commissione IPPC (prot. n. CIPPC-00_2010-0002464 del 06/12/2010), rispetto al quale sono state formulate osservazioni da parte dei tecnici della Regione, degli Enti locali di Arpa Puglia, del Gestore, nonché da parte delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio;

con nota a firma dell'Assessore Regionale alle Opere Pubbliche e Protezione Civile prot. n. 0953 del 22/04/2011, la Regione Puglia ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ILVA utilizzi le acque affinate dell'impianto di depurazione di Taranto Gennarini e Bellavista a vantaggio dei prelievi operati dal Sinni e dal Tara specificando nella successiva nota prot. n. 1152 del 19 maggio 2011 che tale previsione è contemplata dal vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

con nota prot. n. DVA-2011-0013334 del 01/06/2011, il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso il parere conclusivo del GI, data di emissione 20 maggio 2011 (Parere Istruttorio ILVA DVA-2011-0013177);

Il Servizio Rischio industriale, anche sulla scorta delle interlocuzioni con il rappresentante della Regione Puglia nel Gruppo istruttore, riferisce quanto segue:

visto il Parere Istruttorio Conclusivo del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC (data di emissione 20 maggio 2011) che sarà in discussione nella Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 5 luglio p.v. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si evidenzia quanto segue:

relativamente al benzo(a)pirene:

- il parere conclusivo (data di emissione 20 maggio 2011) prevede, rispetto alla precedente formulazione, il raddoppio delle attività giornaliere di manutenzione e regolazione della tenuta delle porte delle cokerie (passando dalle 1.100 ore-uomo/settimana del 2009 a 2.200 ore-uomo /settimana), agendo in tal modo sulla principale fonte di emissioni fuggitive di benzo(a)pirene;

- la Regione con DGR 344 del 10 febbraio 2010 ha dato avvio alle azioni volte a garantire il rispetto del valore di benzo(a)pirene in aria ambiente nell'area di Taranto al di sotto di 1 nanogrammo/m³ potenziando a tal fine il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria;

- con Legge Regionale n. 2 del 28 febbraio 2011 "Misure urgenti per il contenimento del benzo(a)pirene" la Regione ha stabilito che il valore di 1 nanogrammo/m³ deve essere raggiunto nel più breve tempo possibile;

relativamente all'applicazione della Legge Regionale 44/2008 e smi e con specifico riferimento al campionamento in continuo delle diossine il Tavolo Tecnico istituito dal MATTM ha elaborato una proposta di Protocollo d'intesa per regolamentare le prove sperimentali finalizzate al campionamento in continuo delle diossine dal camino E312 che prevede in particolare quanto segue:

- impegno da parte di ILVA a realizzare uno studio di fattibilità (comprendente una sperimentazione effettiva) del campionamento in continuo delle emissioni di diossina dal camino E312 dell'impianto di agglomerazione;

- istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di un apposito comitato tecnico (cui prenderanno parte anche rappresentanti di Arpa Puglia), avente i seguenti compiti:

- seguire lo svolgimento delle attività previste dal suddetto Protocollo;
 - predisporre procedure di dettaglio sulle modalità di svolgimento della sperimentazione;
 - predisporre un documento finale riportante le valutazioni sull'attività svolta;
- impegno da parte del Ministero dell'Ambiente a predisporre apposite linee di indirizzo in merito alle

modalità di conduzione dei campionamenti in continuo delle diossine, rappresentando nelle opportune sedi internazionali che si occupano di normazione gli esiti della sperimentazione condotta;

relativamente all'utilizzo della risorsa idrica:

- il parere conclusivo prevede che, "entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà predisporre uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre il prelievo primario del 20% entro 3 anni e del 50% entro la scadenza dell'AIA mediante il riuso delle acque dolci usate nel ciclo produttivo e attraverso il riutilizzo delle acque degli impianti di trattamento reflui civili della zona, secondo accordi da stipulare ai sensi del DM 185/03, compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo" senza individuare la fonte di approvvigionamento da ridurre corrispondentemente;

relativamente alle attività previste negli atti di intesa siglati nel periodo 2003- 2006

- nel corso del 2009, sono stati effettuati, a cura del personale tecnico di Regione, Arpa Puglia, Provincia di Taranto e Comuni di Taranto e Statte, specifici sopralluoghi volti a verificare l'attuazione di quanto stabilito negli atti d'intesa; in occasione di tali sopralluoghi è stato verificato il rispetto da parte di ILVA di quanto previsto negli atti d'intesa, con le seguenti eccezioni:

- sistema di barrieramento in direzione del quartiere Tamburi: tale sistema non era stato ancora realizzato a causa della mancato rilascio della relativa autorizzazione edilizia da parte del Comune di Taranto;

- impianto di trattamento acque meteoriche sul IV sporgente: non era stato ancora realizzato a causa della mancanza delle relative autorizzazioni;

le previsioni contenute in tali documenti sono state successivamente riprese all'interno del succitato Accordo di Programma "Area industriale di Taranto e Statte" ed, ove non realizzate, sono state recepite all'interno dell'approvando Parere Istruttorio, in fase di AIA; in particolare:

- per quanto attiene il sistema di barrieramento, al paragrafo 8.2.1.11.1 (pag. 867 del PIC) si riporta quanto segue: "Si prescrive la realizzazione di una barriera di protezione ai confini del parco minerario in base ai progetti già predisposti e approvati in sede locale";

- per quanto attiene il sistema di trattamento acque meteoriche sul 4° sporgente, al momento risulta che le relative opere sono state realizzate, ma l'impianto è attualmente sotto sequestro da parte della Guardia di Finanza; si ritiene pertanto che nell'AIA sia necessario prescrivere che lo stesso venga immediatamente messo in funzione una volta terminato il sequestro;

con riferimento alle più ampie problematiche relative all'area industriale di Taranto e Statte

- l'accordo di programma stipulato in data 11 aprile 2008 "Area industriale di Taranto e di Statte" ha previsto all'art. 4 c. 1 l'istituzione di un Comitato di Coordinamento di supporto alle procedure AIA, oggi non più operante;

- a pag. 693 del Parere Istruttorio 20/05/2011 è riportato quanto segue: "gli effetti cumulati riconducibili alla presenza di tutti gli altri impianti industriali presenti nell'area di Taranto saranno oggetto di valutazione della DVA del MATTM la quale provvederà ad istituire, allo scopo, un apposito tavolo tecnico una volta rilasciate tutte le AIA nazionali e Regionali dell'area";

- il prossimo rilascio dell'AIA regionale relativa allo stabilimento AMIU di Taranto e il rilascio dell'AIA statale per lo stabilimento di ILVA completano i rilasci delle autorizzazioni nella suddetta area industriale;

Con nota DIR 63/11 del 23.06.2011 la Società ILVA ha trasmesso osservazioni sull'approvando Parere Istruttorio e che tali osservazioni sono state inoltrate via email sia dalla segreteria della Commissione IPPC che da quella della DVA del MATTM; in tale documento vengono proposte trentatré modifiche relative alla parte prescrittiva PIC (si riportano nel seguito le sole proposte di modifiche significative, omettendo quelle relative alla correzione di errori o refusi):

1. in riferimento al campionamento in continuo di PCCD/F dal camino E312, la relativa prescrizione viene riformulata tenendo conto dell'attività del Tavolo Tecnico di cui sopra;

2. in riferimento alla prescrizione relativa alla videoregistrazione finalizzata al monitoraggio delle emissioni diffuse, viene proposta la rimozione della stessa;

3. in riferimento alla installazione di sistemi di abbattimento di macro e micro inquinanti ai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428 (cokeria), viene proposta la rimozione della prescrizione;
4. in riferimento a due prescrizioni relative alla rilevazione delle emissioni visibili nella fase di sfornamento coke, viene proposta la rimozione delle stesse (pagg. 794 e 798 del PIC);
5. rispetto al valore limite relativo alle emissioni di polveri dal camino E312, viene chiesto l'innalzamento dello stesso da 40 mg/Nm³ a 50 mg/Nm³ (pag. 803 del PIC);
6. in riferimento al monitoraggio delle emissioni da slopping dell'acciaieria, viene chiesto la rimozione della prescrizione relativa al conteggio dei fenomeni di slopping, secondo i requisiti dell'art. 3 della DOR. 15-012008 n. 2008/1/CE (pag. 820 del PIC);
7. in riferimento alla prescrizione che impone la redazione di un crono programma (relativo ai miglioramenti sulle attività di scarico, stoccaggio e ripresa materie prime) entro sei mesi, viene chiesto la proroga di tale termine a dodici mesi;
8. in riferimento allo studio di fattibilità relativo alla riduzione del prelievo primario di acque, anche mediante il riutilizzo delle acque rinvenienti dagli impianti di trattamento di reflui civili, si propone la rimozione della stessa (pag. 883 del PIC);
9. relativamente al monitoraggio delle acque da pozzo, prevista quadrimestralmente, viene richiesta una frequenza annuale;
10. in riferimento alla soluzione relativa alla gestione degli scarichi idrici, proposta da Regione, Provincia, Arpa ed ASI e recepita nel PIC, viene richiesta la rimozione della stessa (pag. 887 del PIC);
11. relativamente al prescritto studio di fattibilità relativo all'abbattimento del parametro Selenio a piè dell'impianto cokeria, si propone la rimozione di tale prescrizione;
12. relativamente allo studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione dell'area parchi, si propone la rimozione di tale prescrizione;
13. relativamente allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, si propone il reinserimento del codice CER 130301* ("Oli isolanti e termoconduttori contaminati da PCB") (pag. 909 del PIC);
14. relativamente alla copertura dell'area di messa in riserva di materiali refrattari, si propone l'eliminazione della relativa prescrizione (pag. 915 del PIC);

- inoltre:
- A. ulteriori settantacinque proposte di modifica relative al Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - B. ulteriori quaranta proposte di modifica relative alla parte descrittiva del PIC; rispetto a tali proposte si evidenzia che:
 1. in riferimento al campionamento in continuo di PCCD/F dal camino E312, appare ragionevole che la prescrizione da inserire nel PIC debba tener conto delle attività svolte dal Tavolo Tecnico e della esistenza e dei risultati della sperimentazione che sarà condotta;
 2. la presenza di un sistema di videoripresa e videoregistrazione delle emissioni diffuse appare fondamentale per permetterne un adeguato monitoraggio, anche a distanza; pertanto si ritiene che tale prescrizione debba essere mantenuta;
 3. l'Ilva giustifica tale richiesta asserendo "l'inesistenza di una simile tecnica di abbattimento per le cokerie"; va anche fatto notare che tale prescrizione non era presente nel PIC discusso in sede di prima Conferenza dei Servizi ed è stata inserita successivamente; pertanto si ritiene che l'aspetto debba essere opportunamente approfondito dalla Conferenza dei Servizi;
 4. in riferimento a due prescrizioni relative alla rilevazione delle emissioni visibili nella fase di sfornamento coke, essendo tali emissioni fra quelle responsabili della problematica relativa alla presenza di benzo(a)pirene nell'aria di Taranto, si ritiene fondamentale che il monitoraggio delle stesse venga condotto con ogni cautela, pertanto si ritiene che tali prescrizioni vadano mantenute;
 5. rispetto al valore limite relativo alle emissioni di polveri dal camino E312, per il quale viene chiesto l'innalzamento dello stesso da 40 mg/Nm³ a 50 mg/Nm³, essendo il camino E312 responsabile delle emissioni di diossine, ed essendo la presenza di diossine legata a quella delle polveri, a causa di fenomeni di adesione, si ritiene che sia necessario mantenere il limite più restrittivo, seppure inferiore a

quello delle BAT;

6. in riferimento al monitoraggio delle emissioni da slopping dell'acciaiera, essendo anche questo fenomeno fra quelli che maggiormente contribuiscono ad innalzare il livello delle emissioni in atmosfera, si ritiene che la prescrizione vada mantenuta;

7. in riferimento alla prescrizione che impone la redazione di un crono programma (relativo ai miglioramenti sulle attività di scarico, stoccaggio e ripresa materie prime) entro sei mesi, tale tempistica appare ragionevole;

8. in riferimento al punto n. 8, atteso che il riuso delle acque reflue civili rivenienti dal depuratore Gennarini-Bellavista è previsto sin dai primi anni 2000, a seguito di specifiche ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza idrica, ed è anche previsto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, ai fini della tutela quantitativa della risorsa. Pertanto, attesa anche la necessità di ulteriori 12 mesi circa per completare le opere necessarie, si ritiene che la prescrizione possa essere modificata come segue: "Il Gestore, entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà utilizzare nei propri impianti produttivi le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini / Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03"; viceversa sia conservata la prescrizione esistente;

9. relativamente al monitoraggio delle acque da pozzo, stante la situazione di inquinamento della falda, non si ritiene che debba diminuire la frequenza prescritta;

10. in riferimento alla soluzione relativa alla gestione degli scarichi idrici, proposta da Regione, Provincia, Arpa ed ASI e recepita nel PIC, si ritiene che, fatta salva la competenza della Provincia di Taranto in materia, la stessa possa essere discussa e modificata, anche con la collaborazione dell'ILVA, purché siano garantite le possibilità di sviluppo industriale e di nuovi insediamenti alle PMI dell'ASI Taranto;

11. la proposta di modifica di cui all'undecimo punto è motivata da Ilva sulla base di un già formulato studio di fattibilità del 2003; considerati gli ultimi sviluppi in materia, si ritiene che Ilva debba aggiornare tale studio;

12. si ritiene che lo studio di fattibilità relativo all'impermeabilizzazione dell'area parchi possa essere sostituito da uno studio di fattibilità relativo alla copertura dell'area parchi; tale prescrizione era presente nella precedente bozza di documento tecnico discussa nella CdS del 22 febbraio u.s. ma era stato rimosso nel corso della precedente riunione del GI del 16 febbraio u.s.; nonostante le motivazioni tecniche adottate dal GI e dal supporto Ispra, si ritiene che la copertura dell'area parchi possa essere di fondamentale importanza al fine di diminuire l'impatto sull'ambiente e sulla popolazione;

13. riguardo alla richiesta di reinserimento del codice CER 130301* ("Oli isolanti e termoconduttori contaminati da PCB"), poiché, per dichiarazione dello stesso Gestore, tutte le apparecchiature contenenti PCB risultano essere state già smaltite, si ritiene che la richiesta non possa essere accolta

A. per quanto attiene le proposte di modifica relative al PMeC, si demanda la discussione delle stesse alla Conferenza dei Servizi ed in particolare agli organismi tecnici preposti (Arpa ed Ispra); si segnala tuttavia che non sono da considerarsi accettabili tutte quelle richieste tese a rendere meno restrittivo il PMeC e/o a procrastinarne nel tempo l'effettiva adozione (come ad esempio la prima richiesta tesa a portare da tre a sei mesi il termine entro il quale il PMeC dovrà divenire operativo, la quale è da respingersi);

B. per quanto attiene le proposte di modifica relative alla parte descrittiva del PIC, le stesse vanno respinte se tese a rendere meno cautelativo il parere.

Sulla base di quanto sopra riferito dal Servizio Rischio Industriale,

Considerato che in data 4 luglio è stato convocato il Gruppo Istruttore al fine di esaminare le osservazioni che con nota DIR 63/11 del 23.06.2011 la Società Ilva ha trasmesso osservazioni sull'approvando Parere Istruttorio e che con propria nota prot. n. 429 del 1 luglio 2011 l'Amministrazione Regionale, nel richiedere l'annullamento della riunione del GI, ha rinviato le determinazioni relative alle

osservazioni formulate da ILVA alla Conferenza di Servizi decisoria;

si ritiene di evidenziare alla Giunta quanto segue:

- relativamente al benzo(a)pirene, è necessario che il MATTM nel dispositivo autorizzativo disponga di procedere al riesame dell'AIA rilasciata all'esito della conclusione delle attività previste dalla DGR Puglia n. 344 del 10 febbraio 2010;
- relativamente al campionamento in continuo delle diossine, è necessario che il MATTM recepisca nel dispositivo autorizzativo integralmente sottoforma di prescrizioni i contenuti della bozza di protocollo di Intesa redatta dal tavolo tecnico istituito dal MATTM ed il relativo crono-programma attuativo;
- relativamente all'utilizzo della risorsa idrica è necessario che il MATTM recepisca nel dispositivo autorizzativo sottoforma di obbligo a carico di ILVA a utilizzare la risorsa idrica dell'impianto di affinamento Taranto Gennarini a vantaggio degli attuali prelievi idrici Tara - Sinni, con priorità riferita alla sostituzione delle acque del Sinni, prevedendo che "Il Gestore, entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà utilizzare nei propri impianti produttivi le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini / Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03 che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA."
- relativamente alle più ampie problematiche relative all'area industriale di Taranto e Statte e agli aspetti inerenti gli effetti cumulativi derivanti dagli stabilimenti presenti nell'area di Taranto, il dispositivo autorizzativo preveda sin d'ora, atteso il prossimo completamento dei singoli procedimenti autorizzativi, l'istituzione di un tavolo tecnico con il compito di valutare gli effetti cumulativi delle aziende presenti nell'area industriale di Taranto e Statte e di proporre alle Autorità Competenti l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla mitigazione di tali effetti, tanto anche in considerazione della circostanza che gli impatti ambientali ad oggi misurati non hanno mai riguardato la massima capacità produttiva teorica dell'impianto Ilva (pari a 15 Mt/a) ma una produzione effettiva che non ha mai superato le 10 Mt/a;
- relativamente agli ulteriori eventuali elementi in discussione in sede di Conferenza di Servizi, il rappresentante della Regione Puglia all'uopo delegato dovrà valutare e assumere le eventuali decisioni a condizione che le stesse non implicino l'adozione di misure meno rigorose, nel rispetto e protezione dell'ambiente, di quelle sino ad ora individuate.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007 recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente GAB/DEC/153/07 del 28 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07, che disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC;
- Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- La Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2008 e smi "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani";
- La Legge Regionale n. 2 del 28 febbraio 2011 "Misure urgenti per il contenimento del benzo(a)pirene"

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propongono alla Giunta

Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 44 c. 4 lett. e) della L.R. 7/2004.

Tanto premesso,

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che si considerano parte integrante del presente atto, di esprimere parere favorevole al rilascio dell'AIA in favore di ILVA SpA - stabilimento di Taranto, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Parere Istruttorio Conclusivo emesso in data 20 maggio 2011 in discussione nella Conferenza dei Servizi del 5 luglio 2011, a condizione che: -

- relativamente al benzo(a)pirene, il dispositivo autorizzativo preveda di procedere al riesame dell'AIA rilasciata all'esito della conclusione delle attività previste dalla DGR Puglia n. 344 del 10 febbraio 2010;

- relativamente al campionamento in continuo delle diossine, il dispositivo autorizzativo recepisca integralmente sotto forma di prescrizioni i contenuti della bozza di protocollo di Intesa redatta dal tavolo tecnico istituito dal MATTM;

- relativamente all'utilizzo della risorsa idrica, il dispositivo autorizzativo preveda sotto forma di prescrizione che "Il Gestore, entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA, predisponendo il sistema di distribuzione interna, dovrà utilizzare nei propri impianti produttivi le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini / Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03 che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA."

- relativamente alle più ampie problematiche relative all'area industriale di Taranto e Statte e agli aspetti inerenti gli effetti cumulativi derivanti dagli stabilimenti presenti nell'area di Taranto, il dispositivo autorizzativo preveda sin d'ora, atteso il prossimo completamento dei singoli procedimenti autorizzativi, l'istituzione di un tavolo tecnico con il compito di valutare gli effetti cumulativi delle aziende presenti nell'area industriale di Taranto e Statte e di proporre alle Autorità Competenti l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla mitigazione di tali effetti, tanto anche in considerazione della circostanza che gli impatti ambientali ad oggi misurati non hanno mai riguardato la massima capacità produttiva teorica dell'impianto Ilva (pari a 15 Mt/a) ma una produzione effettiva che non ha mai superato le 10 Mt/a;

- relativamente al sistema di trattamento acque meteoriche del IV sporgente, il dispositivo autorizzativo prescriva che lo stesso venga immediatamente messo in funzione una volta terminato il sequestro attualmente in atto;

di delegare l'Ass.Lorenzo Nicastro e i dirigenti A.Antonicelli, G.Tedeschi e P.Palmisano a rappresentare la Regione in seno alla Conferenza di Servizi del 5 luglio 2011;

di demandare ai rappresentanti delegati dalla Regione Puglia, l'eventuale esame delle osservazioni successive al Parere Conclusivo del Gruppo Istruttore e la valutazione delle eventuali proposte di

modifica, a condizione che le stesse non implicino l'adozione di misure meno rigorose, nel rispetto e protezione dell'ambiente, di quelle sino ad ora individuate;

di specificare che il presente parere è relativo alla documentazione attualmente nelle disponibilità dell'amministrazione e che eventuali fatti nuovi o documentazione acquisita successivamente dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Conferenza dei Servizi;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola